

utenti *superi la metà* del valore totale del fondo „ si dicesse: “ Quando il valore dei diritti esercitati dagli utenti *non sia inferiore alla metà* del valore totale del fondo. „

Con questa modificazione io accetterei la proposta dell'onorevole Cambray-Digny.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Ho il dovere di esprimere alla Camera quale sia l'intendimento del Governo sulle diverse proposte fatte in rapporto all'articolo 9.

La Camera ricorderà il lungo discorso fatto nella seduta di sabato dall'onorevole collega Balestra, il quale vivamente si oppose all'articolo 9, ritenendolo lesivo al diritto di proprietà; ricorderà del pari lo svolgimento degli emendamenti presentati dagli onorevoli Garibaldi Menotti, Costa Andrea e Pantano.

A questi emendamenti oggi si è aggiunto l'altro dell'onorevole Cambray-Digny.

L'onorevole relatore, che parlò lungamente e con molta chiarezza e precisione, nella seduta di sabato intorno agli altri emendamenti; che oggi ha espresso il parere della Commissione su quello presentato dall'onorevole Cambray-Digny; mi permette di dire nettamente ed in poche parole quale sia il mio pensiero su tutti questi emendamenti.

Non posso seguire l'onorevole collega Balestra nel lungo suo discorso, inquantochè mi pare che non ne valga la pena. Mi pare piuttosto utile ed opportuno fissare innanzi alla Camera quale sia la retta intelligenza dell'articolo 9, secondo il pensiero del Governo e della Commissione, per togliere da esso quell'apparenza, che voleva trovarvi l'onorevole Balestra, di lesione alla proprietà.

Noi facciamo con questa legge non altro che un provvedimento diretto a sciogliere le servitù esistenti nelle provincie ex-pontificie. Ragioni agricole e ragioni di ordine sociale, che la Camera ha apprezzato, perchè ha già votato l'articolo 1 della legge, sono quelle che costituiscono il fondamento della legge stessa.

Ma, abolite le servitù, resta sempre a vedersi quale debba essere il compenso, che devono dare coloro, che se ne affrancano. Nel sistema del Governo e della Commissione vi è questo: che l'affrancazione delle servitù è resa obbligatoria pei proprietari, in *canoni* od in *terreni*, secondo le diverse ipotesi contemplate dagli articoli, che hanno avuto già sanzione dalla Camera: e nel-

l'articolo 9 si capovolge il metodo, e si rende obbligatoria l'affrancazione per parte degli utenti.

Diceva l'onorevole Balestra: qui si tratta di una espropriazione. E sia pure. Ma, anche nel caso dell'affrancazione dei proprietari, di espropriazione si tratta. Nell'un caso e nell'altro la questione è sempre la stessa; il fondamento giuridico delle due disposizioni, il fondamento economico e sociale è perfettamente lo stesso. Potrà parlarsi di convenienza, di opportunità, di utilità; ma non può negarsi che in entrambi i casi il concetto dominante è l'affrancazione obbligatoria, previo un compenso.

E difatti, se noi aboliamo le servitù per ragioni d'interesse agricolo e sociale, ragioni che nell'un caso e nell'altro sono di ordine pubblico, ammettiamo per conseguenza l'espropriazione, che si ammette in tutti i casi di pubblica utilità. L'espropriazione per causa di pubblica utilità è ammessa previa un'indennità, e noi l'ammettiamo tanto nel caso che l'affranco riguardi il proprietario, quanto nel caso inverso, che riguardi gli utenti.

E difatti nell'articolo 9 l'affrancazione degli utenti non li libera dall'obbligo di compensare il proprietario; non li libera dall'obbligo di pagare il corrispettivo di questa espropriazione; perchè secondo il nostro sistema gli utenti sono ammessi ad affrancare *mediante il pagamento di un annuo canone al proprietario*. Dunque la espropriazione è giustificata dalla ragione di pubblica utilità. Il prezzo v'è, perchè consiste nell'annuo canone dovuto dagli utenti al proprietario. Ma l'onorevole Balestra faceva di questa ipotesi la regola generale, mentre non è così. La regola generale è scritta negli articoli precedenti votati dalla Camera. Qui si tratta di un caso speciale, subordinato a certe condizioni tassative.

La prima condizione è che l'uso si riconosca indispensabile per un'intera popolazione; la seconda è che l'estensione del terreno da cedersi in corrispettivo non sia sufficiente alla popolazione per proseguire l'esercizio della pastorizia e delle altre servitù; la terza è che si debba aver riguardo alle condizioni speciali dei luoghi. Quando a queste tre condizioni si aggiunga la garentia, che nasce dall'emendamento dell'onorevole Garibaldi, che anche io accetto come la Commissione; parmi che sia perfettamente cautelato l'interesse dei proprietari, al quale aveva riguardo la orazione dell'onorevole Balestra. Ma poi, in tutte le leggi, che parlano di servitù e di usi collettivi nelle varie provincie del Regno, si è sempre avuto riguardo al caso in cui la servitù sia necessaria ad una intera popolazione; ed a questo